

DETERMINAZIONE DI SPESA n.3 del 16/03/2022

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DI VARESE

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip, denominata *"Energia Elettrica 19 - Convenzione per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso o a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni"* mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n. 3 per la regione Lombardia escluse la provincia di Milano e la provincia di Lodi, aggiudicato alla società ENEL ENERGIA SPA - CIG: 8768349E7C e CIG derivato: CIG Z2A359A000

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e s.m.i.;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n. 62, *"Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici"* a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017, del 8 aprile 2019 e del 23.03.2021;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, redatto ai sensi dell'articolo 1 della legge 06.11.2012, n. 190 ed approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente con deliberazione del 23.03.2021, su delega del Consiglio Generale del 27.01.2021;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTO il provvedimento prot. n. AOODIR022/0000470/22 del 03.02.2022, con il quale il Segretario Generale ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 16.02.2022 e scadenza al 15.02.2025, l'incarico di Direttore della D.T. ACI di Varese;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai



competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art. 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2022, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 26 ottobre 2021;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2022, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 3811 del 16 dicembre 2021 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2022, ha stabilito in € 100.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Dirigenti di Direzioni Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo, n. 50/2016, "*Codice dei contratti pubblici*, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come implementato e modificato dal decreto legislativo n. 56/2017, dalla Legge n. 55/2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 32/2019, dalla Legge n. 120/2020, di conversione, con modificazioni del D.L. n. 76/2020, dalla Legge n. 108/2021, di conversione, con modificazioni del D.L. n. 77/2021;

VISTO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., con Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione del 10 novembre 2021, è stata stabilita la soglia comunitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2022, fissando in € 215.000,00, esclusa IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, per ultimo, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;

VISTA la Determinazione ANAC n. 5 del 6 novembre 2013 - *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle Procedure amministrativo – contabili" dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i e l'art. 31 del Codice, in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTE le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n. 3 "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, nonché l'art. 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, introdotto dalla Legge n. 190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all'art. 5 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTO l'art. 58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i., in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTO l'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, come modificato dall'art. 1, comma 494 della L. 28/12/2015 n. 208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l'energia elettrica rispetto ai

A /

migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

TENUTO CONTO che il sistema introdotto dall'art. 26, legge n. 488/1999 e dall'art. 58, legge n. 388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

PREMESSO che in data 31/12/2022, verrà a scadenza l'adesione, da parte di ACI – Direzione Territoriale di Varese, alla Convenzione Consip SpA denominata "Energia Elettrica 18" relativamente al lotto 3, aggiudicato alla società ENEL ENERGIA SPA e che, pertanto, è necessario assicurare la continuità della fruizione dell'energia elettrica;

VERIFICATO che è attiva dal 15/12/2021 e fino al 28/02/2023, la Convenzione per l'affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, edizione 19, stipulata da Consip SpA con la società ENEL ENERGIA SPA, aggiudicataria del lotto geografico 3 per la regione Lombardia esclusa la Provincia di Milano e la Provincia di Lodi, che offre prezzi competitivi e servizi ulteriori, come la c.d. "Opzione Verde", che ben si integra con i piani dell'Ente di *energy management* e di sostenibilità dell'ambiente, in quanto si rafforza la produzione da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento e calore della terra, in conformità a quanto disposto dall'art. 34 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che la Convenzione ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza, nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di poter agire in piena autonomia ed usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal libero mercato dell'energia, senza alcun onere gestionale aggiuntivo;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 19" – prezzo FISSO tenuto conto che il prezzo si manterrà tendenzialmente costante durante tutta la durata del contratto senza subire le forti oscillazioni del mercato, soprattutto in questo periodo di estrema instabilità, e sostenendo la produzione da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento e calore della terra, alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti, affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società ENEL ENERGIA SPA, aggiudicataria del lotto per la Regione Lombardia n. 3 (escluse la provincia di Milano e la provincia di Lodi) alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

PRESO ATTO che, sulla base dei consumi medi registrati nel corso degli ultimi due anni, delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip "Energia Elettrica 19", e tenendo conto degli aumenti e dei rischi connessi alla crisi energetica in atto, è prevista una spesa annua di € 25.000,00 IVA esclusa, per il periodo dal 01/06/2022 al 31/05/2023, tenuto conto della durata annuale del contratto;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale

aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art. 14 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;

CONSIDERATO che, in caso di cambio della Sede degli Uffici si dovrà provvedere alla disdetta dall'ordine in corso in tempo utile e, conseguentemente, all'adesione alla stessa Convenzione per la nuova Sede;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. 8768349E7C e che lo Smart CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è il n. Z2A359A000;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, l'art. 3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

VISTI l'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l'art. 58 della L. n. 388/2000; il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI; la Convenzione "Energia elettrica 19" per il lotto n. 3, stipulata tra Consip e ENEL ENERGIA SPA ed i relativi allegati; il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente; il Manuale delle procedure amministrativo-contabili dell'Ente; il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa;

DETERMINA

Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di prendere atto che è attiva dal 15/12/2021 e fino al 28/02/2023, la Convenzione denominata "Energia Elettrica 19", aggiudicata in data 26/10/2021, dalla CONSIP SpA con la società ENEL ENERGIA SPA, aggiudicataria del lotto geografico 3 per la regione LOMBARDIA escluse la provincia di Milano e la provincia di Lodi.

Di autorizzare l'adesione alla suddetta Convenzione Consip, denominata "Energia Elettrica 19" PREZZO FISSO - Opzione Verde, mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n. 3 per la regione LOMBARDIA escluse la provincia di Milano e la provincia di Lodi, aggiudicato alla società ENEL ENERGIA SPA per il periodo 15/12/2021 - 28/02/2023.

Il contratto di fornitura concluso tra l'ACI- Direzione Territoriale di Varese e la società ENEL ENERGIA SPA, attraverso l'emissione dell'ordinativo, avrà la durata di dodici mesi a decorrere dal 01/06/2022, data di attivazione, e sino al 31/05/2023.

L'importo di € 25.000,00 IVA esclusa, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003, a valere sui budget di gestione assegnati per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 alla D.T. ACI di Varese, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4961, suddiviso nel modo seguente:

- € 14.600,00 IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2022
- € 10.400,00 IVA esclusa, per l'esercizio finanziario 2023

Si dà atto che al presente ordinativo il sistema dell'ANAC ha assegnato il CIG derivato Z2A359A000.

Le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sono svolte dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura :

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

La *governance* e l'esecuzione del contratto sono dirette dal responsabile del procedimento che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni..

Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

IL DIRETTORE DELLA D.T. ACI DI VARESE

dott. Iacopo Franco Dambrosio